

Bovio

S 3015

N. 7681/10 R.G.
N. 780 cron.
N. 4841 rep.
OGGETTO.....
.....
NOTIF. SENTENZA
.....
NOTIF. APPELLO
.....



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, persona del G.M., Dr. Raffaele Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7681/2010 del R.G.A.C., pendente

TRA

LOBINA AMILCARE nato a Benevento il 30.7.1962 e **POPPA DANIELA** nata a Benevento l'11.9.1965 rapp.ti e dif.si dall'avv.to Lucio Russo giusta procura a margine dell'atto di opposizione ed elett.te dom.ti in Napoli, alla Piazza Bovio, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Antonio Motti;

OPPONENTI – DEBITORI ESECUTATI

E

DE MAIO ALESSANDRO, rapp.to e difeso dagli avv.ti Flavia Avallone e Carlo Alvano presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Simone Martini n.60;

OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE

OGGETTO

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.1.2011 le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma secondo, legge citata.

In forza del decreto di liquidazione di compenso a C.T.U. reso dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Pozzuoli in data 12 dicembre 2007 –con cui si poneva a carico del Condominio Parco Pisano il pagamento della somma di euro 2.700- Di Maio Alessandro intimava a Lobina Amilcare e Poppa Daniela, nella qualità di condomini del suddetto condominio, precetto per il pagamento della somma –comprensiva di capitale, interessi e spese- di euro 4.134,67 ovvero del *“minore importo che il debitore/i ritenesse/ro dovuto a loro carico, fatto salvo quanto l'A.G. dovesse determinare in ipotesi di dissenso per adempimento parziale o di esecuzione forzata per l'adempimento”*.

Promossa espropriazione forzata presso terzi –procedura iscritta al R.G.Es. 6109/09 di quest'Ufficio- in virtù di tale precetto, sull'opposizione spiegata dagli esecutati per le ragioni in appresso esaminate, l'adito G.E., con ordinanza resa in data 3/9 dicembre 2009, sospendeva l'esecuzione, fissando termine per l'introduzione del giudizio di merito.

2. Con il primo e secondo motivo di doglianza, parte opponente rispettivamente denuncia: a) la violazione dell'art. 479 c.p.c., per avere il creditore notificato, unitamente al precetto, semplice fotocopia, in luogo della copia conforme, del titolo esecutivo; b) la nullità del precetto per omessa indicazione del credito preteso.

In punto di qualificazione *sub specie juris*, dette censure, attenendo ad irregolarità del titolo esecutivo e del precetto e, dunque, al *quomodo* e non all'*an* dell'esecuzione, configurano, senza dubbio, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (cfr. cass. n. 1709 /78; cass. n. 1524/94; cass. n. 753/2000; cass. n. 6845/1993) che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c deve

essere proposta entro il termine decadenziale di 20 giorni dal compimento dell'atto che si assume viziato.

Ciò precisato, l'opposizione *in parte qua* si appalesa tardivamente proposta: invero, nel caso in esame, il *dies a quo* di decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. è rappresentato dalla data di notifica del contestato atto di precetto, avvenuta il 27 gennaio 2009: pertanto essendo stato il ricorso in opposizione depositato solo in data 7 ottobre 2009 non può che rilevarsi la tardività e la conseguente inammissibilità.

3. Del pari non suscettibili di essere vagliate nel merito si profilano le contestazioni sollevate dai debitori con il terzo motivo di opposizione che, integrando questioni attinenti al merito del giudizio di cognizione pendente tra il creditore precedente ed il Condominio, sono deducibili esclusivamente nell'ambito di tale giudizio, esulando dai motivi che possono essere fatti valere con le opposizioni esecutive.

Specificamente, gli opposenti eccepiscono l'inesistenza del credito azionato sull'assunto della loro estraneità al rapporto sostanziale sottostante: essi non solo negano la loro qualità di condomini ma l'esistenza stessa del Condominio Parco Pisano e, quindi, dei servizi comuni che avrebbero originato le spese poste a carico del Condominio.

Orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto di liquidazione dei compensi al CTU, ponga il pagamento a carico dell'intero condominio, senza esonero o eccezione per singoli condomini; è chiaro che, eventuali cause di esonero della responsabilità avrebbero dovuto essere dedotte dagli interessati in sede di cognizione, non potendo, in mancanza, essere sollevate in sede di opposizione ex art. 615 ovvero ex art. 617c.p.c. per vanificare il comando contenuto nel titolo di formazione giudiziale, stante i limiti cui il giudice di tali incidenti cognitivi soggiace. Da quanto detto discende che tali contestazioni non possono essere esaminate da questo Giudice e vanno per ciò stesso dichiarate inammissibili siccome esulanti completamente dalle doglianze promuovibili nell'ambito del giudizio *de quo vertitur*.

4. Con l'ultimo motivo parte opponente eccepisce l'inesistenza parziale del credito, contestando la possibilità, per il creditore, di azionare il titolo ottenuto nei confronti del condominio per l'intero credito ivi indicato anche nei confronti dei singoli condomini i quali, in base all' art. 1123 c.c. come interpretato dalle S.U. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148/2008, sarebbero responsabili solo *pro quota*, giusta la natura parziaria delle obbligazioni dei condomini.

Il motivo così sinteticamente riassunto, integrante una ipotesi di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., pone la questione relativa al se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell'ente di gestione condominiale possa essere validamente azionato nei confronti dei singoli condomini, giusta la cd. efficacia riflessa del titolo; questione che, secondo Cass., sez.un., 9148/2008 va risolta nel senso che "*conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno*", con esclusione della responsabilità solidale nei rapporti esterni.

4.1. Valenza preliminare rispetto al vaglio di fondatezza della doglianza riveste la disamina delle difese svolte dalla parte opposta volte a contrastare l'operatività del richiamato principio giurisprudenziale nel caso *de quo*.

In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore opposto, l'atto con il quale il debitore ha inteso offrire la somma ad estinzione dell'obbligazione, siccome limitato alla quota eventualmente dovuta e non escludendo la ripetibilità dell'indebito, non implica alcuna univoca rinuncia alla presente opposizione volta

all'accertamento della insussistenza parziale del credito azionato (cfr., tra le altre, Cass. 2267/1990).

Invero, la rinuncia alla domanda -che determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere-, può essere riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento tenuto dall'attore e la volontà di proseguire la domanda, cioè se risulti ritualmente acquisita al processo ovvero concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione contrasto (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass, 1.12.1992, n. 12826); presupposti che non si riscontrano nel parziale pagamento offerto dai debitori, dacchè, come già evidenziato, prospettato con riserva di ripetizione.

Ai fini dell'analisi del caso in esame non rileva poi la circostanza, evidenziata dalla parte opposta, secondo cui il *revirement* giurisprudenziale sarebbe intervenuto solo successivamente alla formazione del titolo azionato: basti, sul punto, osservare che il principio *tempus regit actum* è applicabile solo alla successione nel tempo di diverse norme di legge e non anche riguardo al susseguirsi di orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Del tutto inconferente è, inoltre, il richiamo operato da parte opposta al principio di solidarietà passiva sancito dagli art. 2051 e 2055 c.c., siccome riferito esclusivamente alla responsabilità per i rapporti obbligatori originati da un fatto illecito e, quindi, inapplicabile al caso di specie in cui si controverte sul regime di responsabilità da inadempimento di obbligazioni originiate da contratto, da legge o da altro fatto o atto lecito.

Osserva, infine, il giudicante come, nel presente giudizio, non si ponga in discussione la natura solidale della responsabilità delle contrapposte parti processuali per il pagamento dei compensi al CTU. Tale regime di responsabilità - pure richiamato da parte opposta- è infatti sancito per facilitare la riscossione dei compensi al consulente tecnico nei confronti delle contrapposte parti processuali, con la conseguente inopponibilità al perito d'ufficio della diversa ripartizione, delle relative spese, operata dal giudice, alla luce del principio della soccombenza, che, dunque, rileva solo ai fini del regresso nei rapporti interni tra le parti. Precisato l'ambito e la funzione del principio della solidarietà tra le parti processuali per le spese di c.t.u., deve escludersi che lo stesso possa invocarsi per regolare la diversa questione - oggetto del presente giudizio - relativa al regime di responsabilità tra i diversi soggetti costituenti una stessa parte processuale soggettivamente complessa (qual è il caso della responsabilità verso terzi dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio).

4.2. Venendo al merito della interposta questione, il Tribunale, pur prestando adesione al *dictum* delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità dei condomini nei confronti dei terzi, per le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio è retta dal criterio della parziarietà, reputa necessario un approfondimento in ordine alla portata ed alle ricadute operative di siffatto principio, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità degli eredi per le obbligazioni ereditarie, seguendo così il parallelismo dalle stessa Suprema Corte operato tra le obbligazioni dei condomini e le obbligazioni ereditarie.

Deve premettersi che secondo le .S.U. le norme che regolano le obbligazioni ereditarie, di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., - che, rispettivamente, stabiliscono che i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla loro quota nonchè la sostituzione, per effetto dell'apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie- , esprimono un criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le *res*, applicabile anche al condominio, nel quale " *si riscontra lo stesso*

vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione".

In virtù di tale parallelismo, giustificato dalla identità di *ratio*, rappresentata dal legame *propter rem*, rinvenibile in entrambe le obbligazioni originate dall'appartenenza, le S.U. affermano la prevalenza della struttura parziaria del vincolo e la deroga, anche per i condomini come per gli eredi, al principio generale di cui all'art. 1294 c.c..

4.3. Orbene proprio attingendo ai criteri dettati dalle norme in tema di obbligazione ereditarie ed, in particolare, alla giurisprudenza sviluppatasi riguardo alla responsabilità dei coeredi per le obbligazioni ereditarie nei confronti dei terzi deve escludersi che l'eccezione di parziarietà della responsabilità, così come formulata dagli opposenti, sia compiutamente e quindi correttamente proposta.

Decisivo, a suffragare la testè affermata conclusione, è il riferimento al principio, elaborato dal giudice della nomofilachia, in virtù del quale "la norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" secondo il valore della quote nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero", da ciò facendo discendere che una corretta proposizione dell'eccezione richiede che vada indicata, da parte dell'erede convenuto, l'identità dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore e la consistenza della propria quota (cfr., in tal senso, cass. civ. n. 25764 del 24.10.2008; cass. n. 7216 del 5.8.1997; cass. civ. n. 5593 del 6.6.98; cass. civ. n. 4461 del 28.2.2006; cass. civ. n. 15592 del 12.7.2007; cass. civ. n. 20024 del 18.7.2008).

Applicando tali principi al caso in esame deve concludersi nel senso che il motivo di opposizione sollevato dai debitori siccome si limita ad affermare la qualità di condomini di essi debitori ed a dedurre una responsabilità *pro quota*, appare generico ed incompleto (nulla specificando in ordine alla identità degli altri condomini né in ordine alla consistenza ed i limiti della propria quota), e, pertanto, non può essere esaminato dal giudice.

La soluzione in questa sede affermata secondo cui è onere del debitore -che intenda avvalersi della limitazione della responsabilità -formulare una compiuta eccezione in tal senso, appare in linea con la soluzione seguita dalle S.U. del 2008 per due ordini di motivi: 1) in primo luogo perché ripropone il parallelismo tra le obbligazioni dei condomini e quelle ereditaria, 2) in secondo luogo perché le Sezioni Unite affermando l'immediata eseguibilità in sede esecutiva del titolo di condanna ottenuto nei confronti del condominio anche nei confronti del singolo condomino, sia pure *pro quota*, a prescindere dal fatto che il titolo stesso contenga o meno la quantificazione della compartecipazione millesimale dell'esecutato, ha mostrato di non condividere e, comunque, di superare il risalente precedente giurisprudenziale che, a fronte della innegabile difficoltà del creditore nell'azionare il credito nei limiti della quota millesimale di proprietà, aveva ritenuto che incombesse sul creditore attivarsi, invocando un'ulteriore pronuncia, che, "determinando la ripartizione *pro quota*, potesse valere come titolo idoneo a promuovere correttamente l'esecuzione forzata contro i singoli condomini". Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale prendeva le mosse dall'assunto che "la sentenza di condanna, al pagamento di una somma, di un condominio che sia stato in giudizio in persona del solo amministratore, ove

non specificchi la misura della prestazione dovuta da ciascun condomino, ha nei confronti dei singoli condomini valore di pronuncia di accertamento dell'esistenza del credito (*an debeat*) e non anche quello di liquidazione dello stesso (*quantum*).” (Cass. n.1139 del 5.5.1966); assunto evidentemente non condiviso dal recente *dictum* che, invece, afferma l' immediata eseguibilità del titolo ottenuto verso il condominio nei confronti dei singoli condomini, pur se carente della determinazione delle quote.

4.4. Conseguentemente deve ritenersi che non incomba sul creditore l'onere della previa individuazione della quota di proprietà che, tra l'altro, si rivelerebbe compito improbo ed in concreto non realizzabile, stante l'insistenza di sistemi di pubblicità o altri strumenti atti a fornire conoscenza a soggetti estranei al condominio sulla misura delle quote dei singoli condomini; per converso, facendo applicazione del cd. principio di vicinanza della prova, deve reputarsi sia onere del debitore, al quale venga richiesto l'adempimento dell'intero e che intenda avvantaggiarsi della limitazione di responsabilità verso terzi per i debiti condominiali, sollevare una compiuta contestazione in tal senso, deducendo e dimostrando entro quali limiti il titolo deve ritenersi inefficace nei suoi confronti. In mancanza di tale compiuta contestazione, diviene impossibile valutare la fondatezza o meno della relativa opposizione e conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.

In virtù delle argomentazioni esposte, disattesa l'opposizione, va revocata l'ordinanza di sospensione resa dal G.E. all'esito della prima fase del giudizio.

5. In considerazione della obiettiva complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ex art. 92, comma secondo, c.p.c..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa dal G.E. in data 3/9 dicembre 2009;
 2. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
- Così deciso in Napoli, il 13 marzo 2012

Il Giudice
Dr. Raffaele Rossi

La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Valentina Vitulano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa CARANGELO

Dr. Raffaele Rossi

DEPOSITO
Oggi... 29 MAR 2012

Condominio - Obbligazioni – Efficacia riflessa del titolo.

Condominio - Collegamento tra obbligazione condominiale e la cosa.

Condominio - Indivisibilità della prestazione per una pluralità di obbligati.

Condominio - Principio della vicinanza della prova. Il condomino deve provare la sua responsabilità parziaria.

Condominio - Quota del singolo condomino obbligato. Il creditore non ha l'onere della previa individuazione.

Conseguita nel processo la condanna dell'Amministratore del Condominio, il creditore può procedere all'esecuzione nei confronti dei singoli condomini per il principio della c.d. efficacia riflessa del titolo. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Le obbligazioni condominiali esprimono un criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res per un legame propter rem. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Nella struttura dell'obbligazione condominiale, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Il condomino chiamato a rispondere di una obbligazione condominiale per l'intero, non può limitarsi ad affermare la sua responsabilità pro quota, essendo suo onere formulare una compiuta eccezione, deducendo e dimostrando entro quali limiti il titolo deve ritenersi inefficace nei suoi confronti per il principio della c.d. vicinanza della prova. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Sul creditore non incombe l'onere della previa individuazione della quota di proprietà del singolo condomino. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

FONTE

Il Caso.it

segnalazione dell'Avv. Carlo G. Alvano

Condominio - Obbligazioni – Efficacia riflessa del titolo.

Condominio - Collegamento tra obbligazione condominiale e la cosa.

Condominio - Indivisibilità della prestazione per una pluralità di obbligati.

Condominio - Principio della vicinanza della prova. Il condomino deve provare la sua responsabilità parziaria.

Condominio - Quota del singolo condomino obbligato. Il creditore non ha l'onere della previa individuazione.

Conseguita nel processo la condanna dell'Amministratore del Condominio, il creditore può procedere all'esecuzione nei confronti dei singoli condomini per il principio della c.d. efficacia riflessa del titolo. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Le obbligazioni condominiali esprimono un criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res per un legame propter rem. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Nella struttura dell'obbligazione condominiale, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Il condomino chiamato a rispondere di una obbligazione condominiale per l'intero, non può limitarsi ad affermare la sua responsabilità pro quota, essendo suo onere formulare una compiuta eccezione, deducendo e dimostrando entro quali limiti il titolo deve ritenersi inefficace nei suoi confronti per il principio della c.d. vicinanza della prova. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

Sul creditore non incombe l'onere della previa individuazione della quota di proprietà del singolo condomino. (Carlo G. Alvano) (riproduzione riservata)

FONTE

Il Caso.it

segnalazione dell'Avv. Carlo G. Alvano

di Carlo G. Alvano

IL TRIBUNALE DI NAPOLI INTERVIENE NUOVAMENTE SULLA COMPLESSA MATERIA CONDOMINIALE

Il creditore di un'obbligazione condominiale non è tenuto alla previa individuazione della quota di comproprietà ed il condomino chiamato ad adempiere per l'intero deve provare la sua responsabilità pro quota.

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 3815 del 29 marzo 2012, interviene nuovamente nella questione dei debiti condominiali e del riparto tra i condomini. Con un articolato ragionamento, pur non affrontando il tema della differenza tra obbligazioni di natura contrattuale e non analizzato con la precedente sentenza n. 3468 del 2 marzo 2012, ripercorrendo il principio della parziarietà espresso dalle Sezioni Unite nel 2008, arriva alla conclusione che la struttura dell'obbligazione condominiale, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non consente la divisibilità della prestazione, esprimendo un criterio di ordine generale del collegamento esistente tra le obbligazioni e le *res* stante il legame *propter rem*. Tale presupposto, per il principio della c.d. efficacia riflessa consente al creditore di agire direttamente nei confronti del singolo condomino per l'intero titolo conseguito, senza bisogno di un accertamento sul *quantum*, per il principio di c.d. efficacia riflessa, al contrario del precedente indirizzo giurisprudenziale che riteneva la sentenza nei confronti del Condominio, una statuizione solo sull'*an* se azionata nei confronti del singolo condomino. Di conseguenza il condomino, chiamato a rispondere direttamente per l'intero, ove intenda sollevare la limitazione della responsabilità *pro quota*, ha l'onere di formulare una compiuta eccezione, deducendo e dimostrando entro quali limiti il titolo deve ritenersi inefficace nei suoi confronti, per il principio della c.d. vicinanza della prova. Sul creditore non incombe quindi l'onere della previa individuazione della quota di comproprietà del singolo condomino. In mancanza della prova dell'obbligato parziario, il creditore può agire per l'intero.

